

Spazio di libertà, sicurezza, giustizia (SLSG) (art. 3.2 TUE e 67 ss. TFUE) e cooperazione giudiziaria in materia civile (CGMC)

Le quattro libertà fondamentali del mercato interno del diritto dell'UE sono: libera circolazione di:

- Persone
- Servizi
- Capitali
- Merci.
- (quinta libertà: libera circolazione delle decisioni)

La libera circolazione delle persone è un principio fondamentale e strutturale del diritto dell'UE e al fine di assicurarla è istituito uno Spazio di libertà, sicurezza, giustizia (**art. 3 TUE e 67 TFUE**).

Si parte da una libera circolazione riconosciuta in capo al cittadino comunitario che si sposta da un Paese UE all'altro per motivi lavorativi, ma, in seguito a un'evoluzione storica importante, il principio si estende a una serie ampia di individui (individui e familiari dei lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, utilizzando l'istituto del ricongiungimento).

Al fine di garantire una libera circolazione delle persone e offrire un quadro normativo attento alle esigenze delle persone che si spostano nell'area comunitaria, si individuano regole essenziali, il cui principio portante è il reciproco riconoscimento delle decisioni (**art. 67.4 TFUE**), attraverso cui si facilita l'accesso alla giustizia, e dunque la libera circolazione delle decisioni (quinta libertà).

Per attuarla sono attuate misure:

- In tema di riconoscimento delle decisioni (**art. 81.2 a) TFUE**)
- Sui conflitti di leggi e giurisdizioni (**art. 81.2 c) TFUE**)

Base giuridica

Art. 3 TUE

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 67 TFUE

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei Paesi terzi.
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra le forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità

competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Art. 81 TFUE

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

- a) il riconoscimento reciproco fra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione
- b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova
- e) un accesso effettivo alla giustizia
- f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri
- g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie
- h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Si ha un'enunciazione di ampio respiro, ovvero il rispetto dei diritti fondamentali pur accettando la diversità dei singoli ordinamenti giuridici: accettare e ricollegare alla diversità un valore di arricchimento significa che atti di un singolo ordinamento circolano liberamente in ogni stato dell'Ue. Si accettano le libertà e l'arricchimento ma il principio è quello della reciproca fiducia, che fa ritenere che quel prodotto giuridico proveniente dallo stato A è equivalente a quello dello stato B.

Dunque, vige il principio di reciprocità, altrimenti ci sarebbe un unico ordinamento per l'intera UE. Accetto che le regole siano diverse perché sono tutte condizionate da principi comuni, scritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che accorda rilevanza ai principi fondamentali rilevanti nell'ordinamento dell'Unione. All'interno della carta si ripete che ciò non implica un ampliamento delle competenze dell'Unione Europea, ma si accorda importanza a principi e diritti già vigenti. La Carta opera a livello dei trattati dell'Ue, quindi possiede una forza normativa intensa che si estrinseca nell'ordinamento degli stati membri solo quando si parla di atti o competenze dell'Ue. La Cedu invece arricchisce la carta costituzionale aggiungendo valori la cui provenienza è esterna e proviene dalla convenzione e dai controlli della Corte Europea di Strasburgo. La carta trasfonde rispetto ai trattati. Quindi i principi si adattano solo per quanto riguarda le competenze dell'Ue. La Carta ripete in modo costante che non amplia le competenze, ma è oggetto di riferimento solo se si tratta di diritto dell'Ue.

In questo ambito assume particolare rilevanza la Carta UE dei diritti fondamentali e la CEDU. L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali si rifà all'art. 6 sul giusto processo della CEDU.

Art. 47 Carta dei diritti fondamentali

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinnanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Art. 6 CEDU

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

La corte di Strasburgo ha condannato sistematicamente l'Italia per violazione dell'art. 6 e la durata non ragionevole dei processi. La corte di Strasburgo non chiede più il completo esaurimento dei ricorsi interni. In Italia non ci sono strumenti effettivi per ottenere risarcimento danno per ingiusto processo e dunque chi ha subito questa violazione può agire a Strasburgo perché non ci sono serie vie del percorso interno. Quindi il legislatore ha pensato a una disciplina che individui in fondamento costituzionale a questo diritto e che la persona lesa possa far valere il suo diritto in Italia.

Quindi il principio fondamentale è quello di garantire accesso a giustizia ex art 6 CEDU e 47 carta diritti fondamentali. Strumento effettivo è quello di garantire il riconoscimento reciproco delle decisioni. Di questo l'Ue ha tanta consapevolezza. L'art. 67 precisa che l'Unione facilita l'accesso alla giustizia in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile. Quindi prevede anche misure sui conflitti di leggi e di giurisdizioni (Art. 81.2 TFUE) Le regole che disciplinano il riconoscimento decisioni e accesso alla giustizia hanno carattere necessario.

Il percorso verso la “comunitarizzazione” del diritto internazionale privato (DIP), ovvero il percorso che dai principi comunitari conduce verso principi di diritto internazionale privato, si suddivide in tre fasi:

- A) fase internazionalistica:
art. 220 CEE e art. 293 CE

Conv. di Bruxelles 1968 (e protocollo sull'interpretazione del 1971)

Competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni

(La Convenzione è la matrice del regolamento 1215 Bruxelles 1 bis.

Enuncia principi rivoluzionari in particolare per l'ordinamento italiano, ovvero l'ampliamento per quanto possibile della competenza giurisdizionale dei giudici italiani, come estrinsecazione di possibilità pubblicistiche. Quindi, per quanto possibile, i giudici erano tenuti a conoscere controversie anche se erano coinvolti cittadini non italiani. Prima era sufficiente che il convenuto fosse un cittadino italiano perché i giudici avessero competenza su quella controversia. Il principio della derogabilità della giurisdizione era solo limitato: per esempio riguardava una controversia che coinvolgeva due cittadini stranieri e quindi ciò che avveniva con i giudici stranieri non riguardava quelli italiani. Non vigeva il principio della litispendenza internazionale.

Invece la Convenzione di Bruxelles del '68 capovolge questi principi e dice che la deroga della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale è sempre ammessa salvo alcune limitatissime eccezioni. Il principio è dunque capovolto: sono le parti a individuare l'accordo tra loro e qual è la sede che le riguarda. Il giudice investito della controversia deve avere un legame preciso con la controversia e con l'ordinamento italiano. Altrimenti è più corretto che venga investito un altro giudice straniero.

Litispendenza comunitaria: se in Francia c'è una controversia con il medesimo oggetto e le medesime parti che viene rilevata prima di quella italiana, il giudice italiano sospende il giudizio. Se il giudice francese non esercita allora è di nuovo competente il giudice italiano. Quindi i principi del codice di procedura civile sono contrastanti con quelli della convenzione. Vigono quelli della Convenzione se per la controversia è competente un giudice comunitario, altrimenti quelli del codice di procedura civile.

Conv. di Roma 1980

Legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali

- B) fase intergovernativa:

L'Unione Europea si fonda sui suoi trattati. I suoi tre “pilastri” rappresentano diversi settori di politica con diversi sistemi decisionali:

1. Ambito comunitario (la maggior parte dei settori di politica comune)
2. Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
3. Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale E, in particolare, riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale, sostanzialmente di cooperazione rafforzata.

Dunque sono rilevanti: il Trattato di Maastricht -1992- e convenzioni “terzo pilastro”.

Di questi non sono mai entrati in vigore, anche se costituiscono la base cooperativa nell'ambito della terza fase, le convenzioni:

-sulle procedure di insolvenza del 1995

-sulla notifica degli atti giudiziari del 1997

-sulla competenza e il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale del 1998.

- C) fase della “comunitarizzazione” (ancora in corso):
Trattati di Amsterdam -1997- e Lisbona -2007-;
Titolo V TFUE – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Geometria variabile: dichiarazione 26 al trattato di Lisbona.

L'attuale sistema delle norme UE di DIP

reg. n. 44/2001 (Bruxelles I): da 1^a fase → PROC (mat. civ. e commerciale)

poi reg. n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis)

reg. n. 1346/2000: da 2^a fase → PROC (procedure concorsuali)

poi reg. n. 848/2015

reg. n. 1347/2000 (Bruxelles II: da 2^a fase → PROC (matrim. e resp. genitoriale) *poi* reg. n. 2201/2003 (Bruxelles II-bis)

ora rifusione: reg. n. 1111/2019

reg. n. 864/2007 (Roma II) → → → L. APPLIC. (obblig. extracontrattuali) reg. n. 593/2008 (reg. Roma I): da 1^a fase → L. APPLIC. (obblig. contrattuali)

reg. n. 4/2009 → → → reg. n. 1259/2010 (Roma III) →

reg. n. 650/2012 → reg. n. 1103/2016 →

reg. n. 1104/2016 →

→ → PROC. e L. APPLIC. (obblig. alimentari) → L. APPLIC. (separazione e divorzio)

→ → PROC. e L. APPLIC. (successioni)

nonché “misure di accompagnamento”

reg. n. 1348/2000 notificazioni di atti civili all'estero

poi reg. n. 1393/2007

reg. n. 1206/2001 prove civili da assumere all'estero

dir. n. 8/2003 patrocinio legale a spese dello Stato

reg. n. 805/2004 titolo esecutivo europeo

reg. n. 1896/2006 proc. eur. ingiunzione di pagamento

reg. n. 861/2007 proc. eur. per controversie modesta entità

Si tratta di un vero e proprio sistema? Esistono elementi di disarticolazione, ovvero principi che variano dagli originali: ne è un esempio il fatto che gli Stati possano esercitare l'opting out con riferimento alla cooperazione giudiziaria in materia civile. È stato esercitato da Regno Unito e Danimarca. Gli Stati possono chiamarsi fuori da tutto il settore in materia civile oppure si esercita la facoltà dell'opting in misura per misura. Quindi si rompe il sistema di omogeneità cui siamo abituati.

La competenza dell'Unione Europea nel settore della cooperazione in materia civile (CMC)

Base giuridica: art. 81 TFUE

Art. 81 TFUE:

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

- a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione
- b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova
- e) un accesso effettivo alla giustizia
- f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri
- g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie
- h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I Parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un Parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.

L'art. 81 TFUE pone i presupposti per cui un ordinamento possa recepire le decisioni quando le materie civili abbiano caratteristiche transnazionali. Si utilizza il diritto internazionale quando le fattispecie non sono totalmente interne e pongono al giudice italiano tre quesiti:

- 1) È un caso che deve essere conosciuto dal giudice italiano o è più corretto che la controversia venga portata all'attenzione di un giudice di un altro Stato?
→ Giurisdizione: stabilire la competenza di uno Stato membro.

Le regole che presidono questa competenza sono fissate da Bruxelles 1 bis.

- 2) Posso essere adito per quella determinata fattispecie? → Competenza interna.
- 3) Quale legge devo applicare? → trattandosi di materie civili con implicazioni transnazionali, il giudice deve applicare le norme di conflitto (L. 218/1995, che reca le norme di conflitto spesso operative in quanto operano i regolamenti Roma 1 e 2).

Quindi si tratta di decidere se applicare le norme di uno Stato terzo, comunitarie o interne.

La competenza dell'Ue in materia di diritto internazionale privato non è accessoria ad altre politiche e si connette come dimensione primaria alla cittadinanza dell'Ue (più che al mercato).

Presupposti:

1. Materia civile: interpretazione autonoma della nozione. Lo strumento per l'interpretazione del diritto ue è il rinvio pregiudiziale (**art. 267 TFUE**).
Interpretazione funzionale (in base all'effetto utile, si sceglie un'interpretazione che sia coerente rispetto agli obiettivi dell'Ue e con l'esigenza di attribuire un significato utile), autonoma, sistemica (immensa possibilità di interpretare un argomento in luce ad un altro).
L'interpretazione autonoma è sempre imprescindibile, ma si fa riferimento anche all'interpretazione sistemica.
2. Transnazionalità: **art. 81.1 TFUE**
3. Funzionalizzazione al mercato interno
(e attenuazione di tale profilo): **art. 81.2 TFUE**

Il riferimento dell'art. 81 sembra ancorare le disposizioni in una logica più attenta alle esigenze di mercato che a quelle delle persone e dei loro diritti. Sorge un dubbio di fondo: c'è un deficit democratico? Ci sono comunque due termini del secondo paragrafo che sembrano depotenziare il rilievo del mercato interno. C'è un raccordo nel mercato interno, ma non è esclusivo.

4. Rispetto dei principi di sussidiarietà (**art. 5.3 TUE**) e proporzionalità (**art. 5.4 TUE**): una misura in ambito Ue con competenza concorrente si giustifica affermando che l'azione si svolge nel puntuale rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Sono parametri di legittimità delle azioni delle istituzioni dell'Ue: occupo uno spazio di competenza strettamente necessario per raggiungere un fine.
In particolare, per quanto riguarda la sussidiarietà, l'Ue deve dimostrare che se l'iniziativa fosse presa dai singoli Stati l'azione non sarebbe tanto incisiva. Quindi le istituzioni comunitarie quando adottano un provvedimento devono prendere atto di utilizzare principi di sussidiarietà e proporzionalità nell'ambito della competenza condivisa.

Strumenti normativi adottati:

- Lo strumento normativo migliore è il regolamento, in quanto ha effetto nell'ordinamento degli Stati membri prevedendo che il giudice non applichi la norma interna che è in conflitto con quella UE anche se è costituzionale. Si fonda sugli artt. 11 e 117.1 Cost.
- Convenzioni: però causano disomogeneità in sede applicativa, possibili riserve, considerando che la competenza della Corte di Giustizia non è automatica in sede interpretativa
- Direttive: inadatte. Sono presenti, però, singole norme di conflitto in alcune direttive.

Procedura di adozione:

- Legislativa ordinaria: art. 81.2 TFUE
- Salvo in materia di diritto di famiglia: è richiesta l'unanimità.
In relazione al diritto di famiglia, a livello di Unione Europea la dimensione è tragica: il diritto materiale in materia di famiglia fa parte delle competenze non condivise degli Stati membri. Però ci sono regolamenti, come il 1111/2019, che dal punto di vista della cooperazione giudiziaria in materia civile adottano una disciplina comune sotto il profilo delle regole che disciplinano la legge applicabile. Ad esempio, il reg. 2201 del 2003 disciplina la circolazione delle sentenze in materia di separazione e di divorzio.
Dunque il diritto materiale è ancora di competenza degli Stati, ma ci sono norme comuni in ambito di circolazione delle decisioni, perché fanno circolare modelli più favorevoli rispetto per esempio alla separazione o al divorzio.
Quindi in materia di diritto di famiglia, non si applica la procedura legislativa ordinaria, ma è richiesta l'unanimità e si richiede la procedura legislativa speciale.

L'Unione ha competenza concorrente:

- C'è spazio per la cooperazione rafforzata: → art. 20 TUE
- Qualsiasi Stato può esercitare l'opting out rispetto allo SLSG (Titolo V TFUE): Dichiarazione 26 al Trattato di Lisbona. Geometria variabile.

Principio della preemption

È un parallelismo tra competenze interne ed esterne. L'Unione Europea adotta misure occupando spazi di competenza concorrente giustificandosi e espropriando gli Stati della possibilità di concludere affari con gli Stati terzi.

L'Unione, con l'adozione dei regolamenti sulla CGMC, ha assunto competenza esclusiva a concludere accordi nei rispettivi settori (v. anche il Protocollo n. 25 sull'esercizio della competenza concorrente).

→ la convenzione di Lugano del 2007 (che ricopia il sistema di Bruxelles 1) è stata stipulata con i Paesi EFTA (Svizzera, Islanda, Norvegia), dalla allora CE (e non dai singoli Stati membri).

→ in attuazione dell'accordo del 19 ottobre 2005 tra CE e Danimarca, quest'ultima, con lettera del 20/12/12, ha notificato alla Commissione la sua decisione di attuare il contenuto del regolamento UE n. 1215/2012.

Finalità

Strumenti volti a:

1. Favorire l'uniformità delle decisioni [regolamenti in materia di competenza]: si parla delle cinque libertà e la libera circolazione delle decisioni si fonda sul principio del mutuo riconoscimento. Si presuppone che il prodotto che deriva da un'attività giudiziaria a seguito di un processo in un altro Stato membro produca effetti pur essendo adottato su parametri normativi propri dello Stato di origine della sentenza: è considerato equivalente al prodotto dello Stato membro di destinazione. Quindi le regole che favoriscono l'uniformità delle decisioni rendono pienamente operabile il principio del mutuo riconoscimento.
Il presupposto per la libera circolazione delle merci e delle decisioni non è che ci sia identità di regole, ma sostanziale equivalenza di valori, che dunque costituiscono il minimo comune denominatore per il reciproco riconoscimento.
All'art. 45 del reg. 1215 Bruxelles 1 bis vengono elencati i motivi ostativi alla libera circolazione delle decisioni sollevati dallo Stato di destinazione nei confronti di quello di origine (ordine pubblico, contumacia, se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro).
2. Ridurre il forum shopping [regolamenti in materia di competenza]. Forum shopping: esercizio di attività giurisdizionale con obiettivi diversi dalla fiducia reciproca e dall'individuazione di un giudice che possa individuare un buon prodotto giurisdizionale. I regolamenti, in particolare in tema di giurisdizione, tendono a individuare un giudice con competenza giurisdizionale non perché si declina l'esercizio della giurisdizione come prerogativa pubblicistica, ma perché il giudice ha stretto un legame con la controversia e si ritiene sia la sede più appropriata per definire al meglio una controversia collegata con più ordinamenti giuridici. Esistendo un legame effettivo e genuino con la controversia, il giudice è quindi in grado di apprezzarla al meglio. Questa caratteristica lo rende idoneo affinché si instauri un buon rapporto giurisdizionale. Si individua un giudice che sia abbastanza vicino al convenuto. All'art. 4 Reg. 1215, disposizione che disciplina il foro generale in materia civile commerciale, si ritiene giudice vicino alla controversia il giudice del luogo di residenza del convenuto. Il domicilio del convenuto è il criterio di collegamento giurisdizionale che indica il foro più appropriato per radicare la controversia in materia civile e commerciale quando la controversia presenta dei profili di transnazionalità. Questi regolamenti cercano di individuare un giudice con un legame effettivo con la controversia, con un rapporto speciale e tutelando la posizione del convenuto.

Si individua la posizione dell'attore quando ci sono posizioni di debolezza. La disciplina non è neutra perché si vuole tutelare il soggetto debole.

Quindi questi regolamenti tendono a ridurre il forum shopping perché se il criterio di giurisdizione individua un giudice con un rapporto con una controversia, un qualsiasi giudice non può essere competente.

Quando ci sono dei fori esorbitanti (un legame flebile tra la controversia e il giudice che è stato adito), questi permettono all'attore di scegliere dove radicare la causa piegando la giurisdizione a ciò che è maggiormente favorevole per lui e dunque la causa non è più funzionale al migliore esercizio della giurisdizione.

Si ha un esempio di forum shopping quando per una controversia con profili di transnazionalità si decide di scegliere l'Italia perché l'attività giurisdizionale è maggiormente fallace (durata eccessiva dei procedimenti).

Se, invece, si hanno regole che sono uniche in materia civile e commerciale in ambito Ue, con un giudice con una competenza basata su situazioni obiettive si paralizza il forum shopping. Si può scegliere il giudice competente perché i criteri sono derogabili, ma ci vuole il consenso dell'altra parte.

3. Promuovere la prevedibilità e la certezza del diritto [regolamenti in materia di legge applicabile, in particolare Roma 1, circa i suoi considerando] Si persegue un corretto funzionamento del mercato interno per favorire la prevedibilità e la certezza del diritto e la libera circolazione delle decisioni.

Esistono dei valori che incidono sul sistema di norme in competenza civile e commerciale.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea accorda rilevanza all'ambito di applicazione e di interpretazione.

I diritti fondamentali sono al centro della disciplina dell'Unione Europea.

Vi è un chiaro riferimento agli artt. 67 TFUE e 6 TUE.

[Art. 67 TFUE:

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra gli Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei Paesi terzi.
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Art. 6 TUE:

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei Trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e

tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali ispirazioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.]

Adesione dell'Ue alla CEDU

Al paragrafo 2 dell'art. 6 TUE si fa riferimento all'adesione dell'Unione alla CEDU. L'Unione ha aderito alla CEDU, ma tale adesione non modifica le competenze dell'Ue definite nei trattati. La CEDU è entrata a far parte dell'ordinamento Ue? Come dice il Consiglio di Stato, la CEDU si è comunitarizzata e dunque produce effetti nell'ordinamento italiano come diritto comunitario. Quello che il Consiglio di Stato dice è qualcosa che va al di là di quello che è successo veramente: infatti, l'adesione, che è un fatto giuridico, non è avvenuta: non c'è stato un atto formale per cui l'Ue si è adeguata alla CEDU. Quindi deve aderire e avviare tutte le procedure affinché si perfezioni l'adesione che non è ancora avvenuta, anche perché c'è stato il parere della 2/13 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 Dicembre 2014. Era stato infatti elaborato un progetto di accordo per consentire l'adesione dell'Ue alla CEDU, che avrebbe dovuto essere elaborato nel rispetto di ciò che è indicato nel protocollo n. 8 (allegato al TUE e che chiarisce proprio l'art. 6.2 TUE): è vero che l'art. 6.2 TUE dice che l'Ue aderisce alla CEDU, ma nel protocollo si dice che aderisce nel rispetto dei principi contenuti nel protocollo stesso.

L'accordo relativo all'adesione deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Ue e del diritto Ue e quindi l'accordo di cui al punto 1, per cui l'adesione non incide sulle competenze e non abbia ripercussioni sull'art. 344 TFUE.

Dunque, il collegamento con l'art. 6 TUE e il protocollo n.8 sono disposizioni vincolanti per l'adesione alla CEDU.

Parere 2/13 della Corte di Giustizia (Seduta Plenaria) – 18 Dicembre 2014

“Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre constatare che l'accordo previsto non è compatibile con l'art. 6, paragrafo 2 TUE, né con il protocollo n. 8 Ue, poiché:

- È suscettibile di pregiudicare le caratteristiche specifiche e l'autonomia del diritto dell'Unione, in quanto:
 1. Non garantisce il coordinamento tra l'art. 53 della CEDU e l'art. 53 della Carta [impatto delle disposizioni CEDU o della Carta sul *livello di protezione* garantito dagli ordinamenti degli Stati contraenti o membri]
 2. Non previene il rischio di lesione del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel diritto dell'Unione
 3. Non prevede alcuna articolazione del meccanismo istituito dal protocollo n. 16 con la procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'art. 267 TFUE.
 - È suscettibile di avere effetti sull'art. 344 TFUE, in quanto non esclude la possibilità che talune controversie tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e l'Unione, relative all'applicazione della CEDU nell'ambito di applicazione sostanziale del diritto dell'Unione, vengano portate innanzi alla Corte EDU.
 - Non prevede modalità di funzionamento del meccanismo del convenuto aggiunto e della procedura del previo coinvolgimento della Corte che consentano di preservare le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione.

